

PROROGA PER VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE

Abbiamo raggiunto il colmo: a un giorno della scadenza il MEF pubblica un comunicato stampa per annunciare la proroga dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Ci viene comunicato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto con il quale viene spostato il termine di versamento delle imposte sui redditi per la gran parte dei contribuenti (ma non per tutti). Il relativo decreto a tutt'oggi non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Fino a due giorni fa venne negata la possibilità di una proroga, non essendoci i presupposti. Con un comunicato stampa viene annunciato questo "grande atto di grazia", cioè la proroga dei versamenti; rimane da sperare che il decreto venga pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale.

Come già in passato, anche quest'anno la proroga vale solo per i soggetti con Studi di Settore. Vale anche per i soci con partecipazioni a società di persone soggette a Studi di Settore.

Le scadenze nuove di quest'anno sono:

Da pagare entro giovedì 16 giugno

I seguenti pagamenti risultano ancora dovuti entro la scadenza originaria:

- l'imposta municipale unica sugli immobili (IMU) e la TASI;
- le imposte sui redditi (saldo 2015 e prima rata degli acconti 2016 per IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRES, IRAP e imposte sostitutive) per contribuenti, per lei quali non è applicabile la disciplina degli studi di settore;
- ovviamente restano dovuti tutti i pagamenti ricorrenti (ad es. liquidazione IVA e ritenute sul lavoro dipendente e relativi contributi).

Da pagare entro mercoledì 6 luglio

La normale scadenza del 16 giugno viene posticipata al 6 luglio (senza aggiunta di interessi), per i contribuenti che soggiacciono alla disciplina degli studi di settore, per le seguenti imposte e tasse:

- PAGAMENTI POSTICIPATI: imposte sui redditi e quindi il saldo 2015 e la prima rata degli acconti 2016 per IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRAP, IRES e contributi INPS;
- Diritto camerale per il 2016
- ATTENZIONE: NON VENGONO POSTICIPATI I PAGAMENTI dell'imposta municipale unica sugli immobili (IMU), TASI nonché tutti i pagamenti ricorrenti (ad es. liquidazione IVA e ritenute sul lavoro dipendente e relativi contributi).

Entro 22 agosto con maggiorazione del 0,4%

Con l'aggiunta di interessi nella misura del 0,4% i pagamenti posticipabili possono essere fatti entro il 22 agosto.

Cordiali Saluti
CONTOR



Dott. Werner Teutsch